



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONI
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Nr. 555/39/RS 10174/2308

Roma, 26 luglio 1996

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 21 marzo 1996. "Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato."

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP
Via Vicenza, 26

00100

= ROMA =

Per opportuna notizia si trasmette copia del DM 21 marzo 1996, concernente l'oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1996.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK
96G0407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 1996.

Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante gli interventi di protezione sociale di competenza dello Stato;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato;

Visti l'art. 64, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e gli articoli 40 e seguenti del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, nella parte in cui prevedono la costituzione di mense non obbligatorie di servizio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso, le mense obbligatorie di servizio delle forze di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che, all'art. 15, disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato ed, in particolare, l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asili nido e per il tempo libero;

Considerato che, ai sensi del citato art. 5 della legge n. 559/1993, le attività di protezione sociale sono esercitate mediante l'affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente oppure ad enti e terzi con procedure da stabilire con apposito regolamento;

Considerato che le esigenze operative degli organismi della Polizia di Stato, caratterizzati, tra l'altro, da continue, consistenti movimentazioni di personale, in relazione ad emergenti situazioni di ordine e sicurezza pubblica ed al controllo del territorio, non consentono, per quanto attiene all'attività delle mense non obbligatorie di servizio, il ricorso all'istituto della concessione così come previsto dal precitato art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 559/1993;

Considerato altresì che la conseguente imprevedibile entità dell'utenza giornaliera alle mense non obbligatorie, coesistenti in un'unica struttura con quelle obbligatorie, non consentirebbe, per i soggetti eventualmente interessati alla concessione, la determinazione del relativo prezzo;

Ravvisata la necessità di assicurare comunque la continuità degli interventi;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 75, il quale, nel differire al 1° luglio 1996 le disposizioni del più volte richiamato art. 5 della legge n. 559/1993, ha previsto la possibilità di costituire, nell'ambito delle amministrazioni interessate, gestioni per l'esercizio diretto di tali attività, disciplinandone, mediante decreto interministeriale, le modalità esecutive, la regolamentazione amministrativo-contabile, l'ammissione del personale, le connesse contribuzioni nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime;

Considerata pertanto la necessità di ridisciplinare l'attività delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato dando attuazione al cennato decreto-legge;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizione

Nel presente decreto, le mense non obbligatorie di servizio del personale della Polizia di Stato sono più brevemente definite: mense non obbligatorie.

Art. 2.

Gestione diretta delle mense non obbligatorie

1. L'attività di mensa non obbligatoria del personale della Polizia di Stato è esercitata direttamente dall'amministrazione utilizzando le strutture costituite per assicurare il servizio di mensa obbligatoria nelle situazioni operative ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tale esercizio comporta la necessità di provvedere all'approvvigionamento ed all'immagazzinamento dei generi alimentari, alla tenuta delle relative scritture contabili nonché alla gestione del denaro versato dal personale per fruire del servizio.

3. Le somme versate dal personale, secondo le modalità stabilite all'art. 5, sono fatte affluire al capo XIV, capitolo 2439, art. 8, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.

Art. 3.

Attività amministrativo-contabile

1. L'attività amministrativo-contabile connessa all'acquisto dei generi alimentari prevede le operazioni di affidamento delle commesse, il pagamento delle forniture, la tenuta delle relative scritture e la rendicontazione amministrativa.

2. Tale attività fa capo ai funzionari delegati - prefetti della Repubblica, commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano, presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta. Nell'espletamento di tale attività, i funzionari delegati si avvalgono della collaborazione degli organismi della Polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie sono esercitate.

Art. 4.

Gestione del denaro

1. La gestione del denaro comporta la riscossione delle somme dovute dal personale ammesso alla mensa non obbligatoria, il relativo versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa e la resa del conto giudiziale.

2. Tale gestione è affidata ad agenti denominati cassieri i quali tengono apposito registro di cassa.

Art. 5.

Beneficiari e contribuzioni

1. È ammesso a fruire delle mense non obbligatorie il personale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, approvativo del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Il predetto personale è tenuto al pagamento, a titolo di rimborso, di una somma corrispondente alla spesa per l'acquisto dei generi impiegati per ciascun pasto, maggiorata fino al 50% quale contribuzione ai costi aggiuntivi marginali sostenuti per assicurare il servizio presso le strutture di mensa già funzionanti.

Art. 6.

Documentazione contabile

1. La rendicontazione amministrativa delle spese sostenute per l'acquisto dei generi alimentari è effettuata dai funzionari delegati secondo le modalità previste dalla contabilità generale dello Stato e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. La movimentazione dei predetti generi alimentari è dimostrata a mezzo del registro di carico e scarico di magazzino, tenuto dagli organismi della Polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie sono istituite.

3. L'ammissione del personale è disposta mediante rilascio di ricevute di pagamento tratte da bollettari composti da buoni pasto numerati. La parte matrice di tali buoni pasto è allegata al conto giudiziale, mentre la parte madre è trasmessa dai cassieri ai funzionari delegati per dare conto della loro gestione ai sensi dell'art. 252 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e contestualmente per consentire agli stessi funzionari delegati la rendicontazione amministrativa di cui al presente articolo, comma 1.

Art. 7.

Conti giudiziali dei cassieri

1. Gli agenti contabili cassieri, preposti alla riscossione del denaro dovuto dal personale ammesso ed al relativo versamento in tesoreria, rendono il conto giudiziale secondo le modalità previste dagli articoli 610 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. A norma dell'art. 621 del predetto regio decreto n. 827/1924, il conto giudiziale comprende anche il conto di carico e scarico dei bollettari ricevuti e di quelli consumati.

Art. 8.

Versamento dei proventi

1. Il contante riscosso durante il mese — previa compilazione dei modelli 124 T e 181 T — è versato dai cassieri presso la competente sezione di tesoreria provinciale, non oltre il decimo giorno del mese successivo, per acquisire la relativa quietanza.

2. I cassieri trattengono la quietanza per allegarla al conto giudiziale e trasmettono al Ministero dell'interno il mod. 181 T per i successivi adempimenti relativi alla riassegnazione dei fondi.

3. Copia autentica della quietanza è infine trasmessa al funzionario delegato unitamente alla parte madre dei buoni di ammissione, a corredo del rendiconto amministrativo di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 9.

Norma finale

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il Ministro dell'interno
CORONAS

p. Il Ministro del tesoro
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1996
Registro n. 3 Interno, foglio n. 187

96A4721

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 luglio 1996.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di acquisto mediante asta competitiva ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di

Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il proprio decreto n. 502985 del 17 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1996, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1991-1° ottobre 1998, in circolazione per nominali lire 10.281.100.000.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1992-1° febbraio 1999, in circolazione per nominali lire 11.000.000.000.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1992-1° aprile 1999, in circolazione per nominali lire 11.032.845.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1992-1° agosto 1999, in circolazione per nominali lire 11.426.475.000.000;

Vista la nota n. 157189 del 25 giugno 1996 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 27 maggio 1996, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 27 maggio 1996, citato nelle premesse, si accerta che in data 24 giugno 1996 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1991-1° ottobre 1998: nominale acquistato L. 758.160.000.000, per un controvalore pari a L. 785.319.293.253, di cui L. 15.943.473.253 relative a ottantaquattro giorni di dietimi di interesse netti, e nominale residuo in circolazione L. 9.522.940.000.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1992-1° febbraio 1999: nominale acquistato L. 569.800.000.000, per un controvalore pari a L. 601.141.960.000, di cui L. 22.336.160.000 relative a centoquarantaquattro giorni di dietimi di interesse netti; e nominale residuo in circolazione L. 10.430.200.000.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1992-1° aprile 1999: nominale acquistato L. 181.000.000.000, per un controvalore pari a L. 187.702.279.227, di cui